



Comune di Luserna San Giovanni
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Sommario

CAPITOLO I DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Regolamenti specifici
- Art. 3 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 4 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 5 – Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 – Soggetti responsabili della gestione delle entrate e accertamento delle entrate

CAPITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 7 – Istituti deflattivi del contenzioso e procedure di riscossione
- Art. 8 – Diritto di interpello
- Art. 9 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 10 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 11 – Competenza
- Art. 12 – Avvio del procedimento
- Art. 13 – Procedimento ad iniziativa d'Ufficio
- Art. 14 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 15 – Redazione dell'accertamento con adesione
- Art. 16 – Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione
- Art. 17 – Effetti della definizione
- Art. 18 – Riduzione della sanzione
- Art. 19 – Sospensione dei pagamenti nei confronti dei contribuenti che vantino crediti nei confronti dell'amministrazione, e che contestualmente non siano in regola con il versamento di tributi ed entrate comunali
- Art. 20 – Riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie
- Art. 21 – Compensazione nell'ambito di ciascun tributo ovvero tra tributi
- Art. 22 – Rateizzazione dei debiti di natura tributaria
- Art. 23 – Applicazione delle sanzioni ed interessi
- Art. 24 – Contenzioso
- Art. 25 – Conciliazione giudiziale

CAPITOLO III ENTRATE ORDINARIE NON TRIBUTARIE

- Art. 26 – Ambito di applicazione
- Art. 27 – Riscossione delle entrate ordinarie
- Art. 28 – Contestazione di omesso o tardivo pagamento
- Art. 29 – Rateizzazione dei debiti di natura non tributaria

CAPITOLO IV
APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 30 - Garanzie
- Art. 31 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
- Art. 32 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari
- Art. 33 - Informazioni del contribuente
- Art. 34 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 35 - Principio del contraddittorio
- Art. 36 - Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 37 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale
- Art. 38 - Nullità degli atti dell'amministrazione comunale
- Art. 39 - Tutela dell'integrità patrimoniale
- Art. 40 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario
- Art. 41 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente
- Art. 42 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Art. 43 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario
- Art. 44 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria
- Art. 45 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa
- Art. 46 - Documenti di prassi
- Art. 47 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 48 – Trattamento dei dati personali
- Art. 49 – Norme finali

CAPITOLO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, ad eccezione dei trasferimenti da enti pubblici o privati, nel rispetto dei principi contenuti nel d.lgs. n. 267/2000 e nella l. n. 212/2000 (come aggiornata dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219) e s.m.i. ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997.
2. Finalità del presente regolamento è assicurare la gestione delle entrate secondo principi di efficienza economica, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti o degli utenti dei servizi comunali.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 2

Regolamenti specifici

1. Ferme restando le disposizioni contenute nel presente regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata, tenendo conto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti non previsti da disposizioni di legge.
2. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.

Art. 3

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe è effettuata con deliberazione approvata dall'organo competente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate con i regolamenti specifici riguardanti ogni entrata o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 3, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, salvo quelle previste dalla legge con carattere imperativo immediato che sono direttamente applicabili.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate è volta al conseguimento di un maggiore livello di efficienza, funzionalità e collaborazione con i cittadini, ed è effettuata dall'Amministrazione Comunale sulla base di apposita relazione del Responsabile dell'entrata di cui all'art. 6, contenente una dettagliata analisi tecnico-funzionale riferita ad ogni attività, configurandone la forma organizzativa ottimale ed i relativi costi, con previsione dei possibili compensi riservati al gestore, nel caso di affidamento a terzi, determinati esclusivamente in base agli importi effettivamente

riscossi e prevedendo forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. La gestione diretta è effettuata tenuto conto della struttura organizzativa e delle competenze del servizio, avuto riguardo alle necessarie dotazioni in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali.
3. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione delle entrate tributarie e le attività di supporto, ove non si provveda in forma diretta, possono essere gestite, anche disgiuntamente, nelle forme previste dall'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

Soggetti responsabili della gestione delle entrate e accertamento delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile designato dall'organo competente o al soggetto esterno incaricato.
2. La responsabilità della gestione delle entrate non tributarie compete al Responsabile del Servizio al quale risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio medesimo o al soggetto esterno incaricato.
3. Ciascun responsabile di cui ai precedenti commi 1 e 2 cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse di competenza, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, osservando le disposizioni di legge e regolamentari e trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, con le modalità previste dal d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e dal regolamento di contabilità.
4. Per tutte le entrate per le quali specifiche norme di legge o regolamentari prevedono la riscossione coattiva, le procedure seguiranno le modalità e i termini stabiliti dalle norme di legge. L'espletamento delle procedure avviene con atti del Responsabile dell'entrata o dei soggetti esterni incaricati del servizio di riscossione coattiva ai quali è trasmessa la documentazione comprovante il credito.

CAPITOLO II

ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 7

Istituti deflattivi del contenzioso e procedure di riscossione

1. Oltre all'applicazione della disciplina generale di cui al precedente Capitolo I, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, dall'art. 50 della l. n. 449/1997 e dalla l. n. 212/2000 e s.m.i., fatte salve le disposizioni regolamentari previste per ogni singola entrata, vengono disciplinati i seguenti istituti:
 - a) diritto di interpello;
 - b) accertamento con adesione;
 - c) autotutela.
2. Costituisce inoltre oggetto della disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione:
 - a) della riscossione;
 - b) della compensazione;
 - c) della rateizzazione;
 - d) delle sanzioni;
 - e) del contenzioso e della conciliazione.

Art. 8

Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L'istanza è inammissibile se:
- a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
15. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.
16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il

silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della presente regolamento.

19. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.
20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Art. 9

Accertamento con adesione ai tributi comunali

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi comunali e ridurre il contenzioso è previsto l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi stabiliti dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 10

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli atti di accertamento per omessa o infedele dichiarazione emessi dall'ufficio e non si estende agli atti di accertamento per omesso o parziale versamento dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati, qualora esista solidarietà tra i soggetti passivi dell'obbligazione tributaria. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. Prima di utilizzare lo strumento dell'accertamento con adesione, l'Ufficio deve attentamente valutare la reale fondatezza dell'accertamento emesso, intesa anche in senso sostanziale e non solo di legittimità, ponderando di conseguenza il rapporto tra i benefici immediati che l'Amministrazione può ottenere con la definizione della controversia, rispetto a quelli che conseguono da un eventuale ricorso del contribuente.

Art. 11

Competenza

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario responsabile dell'ufficio preposto alla funzione di accertamento.

Art. 12

Avvio del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) d'Ufficio, prima della notifica dell'accertamento;
 - b) su richiesta del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 13

Procedimento ad iniziativa d'Ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dello stesso, invia al contribuente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica, un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi della fattispecie tributaria presa come fondamento dell'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 14

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato uno o più avvisi di accertamento, non preceduti dall'invito di cui all'art. 13, comma 1, può formulare anteriormente all'impugnazione degli atti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza anche da parte di un solo obbligato, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione e quelli di pagamento del tributo per tutti i coobbligati.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, se non per gravi e giustificati motivi, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del contraddittorio, viene dato atto in un verbale sintetico da parte del responsabile del procedimento.

Art. 15

Redazione dell'accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare un atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da un suo procuratore generale o speciale, e dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto di adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovuti a seguito della definizione.

Art. 16

Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione

1. La definizione si perfeziona entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione mediante il versamento delle somme complessivamente dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, secondo quanto previsto dal successivo comma 3 e dall'art. 22 del presente regolamento.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata di cui al comma 3 il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e le garanzie richieste nel caso di versamento rateale. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento, qualora l'importo risulti superiore ad € 100,00=, può richiedere con apposita istanza un pagamento rateizzato secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento.

4. Competente all'esame dell'istanza è l'Ufficio preposto all'accertamento e l'istanza è accolta salvo che non ricorrano gravi ragioni che vanno esplicitamente motivate.

Art. 17

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 18

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di accertamento con adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente all'istanza d'Ufficio, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Art. 19

Sospensione dei pagamenti nei confronti dei contribuenti che vantino crediti nei confronti dell'amministrazione, e che contestualmente non siano in regola con il versamento di tributi ed entrate comunali

1. Nei casi in cui un contribuente vanti dei crediti nei confronti dell'amministrazione (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli che sorgono a causa di una richiesta di contributo) l'amministrazione può sospenderne il pagamento se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto (o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo). In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente pronuncia la compensazione del debito.

Art. 20

Riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie

1. La riscossione delle entrate tributarie può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati secondo le disposizioni di legge e nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
2. La riscossione diretta avviene con le seguenti modalità:
 - a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali relativi a ciascun tributo;
 - c) mediante strumenti elettronici o telematici;
 - d) con altre eventuali modalità previste dalle singole discipline di settore.
3. La riscossione coattiva avviene mediante ruolo, qualora il servizio sia affidato al concessionario nazionale di riscossione, ovvero con le altre modalità previste dalla legge con applicazione di spese ed interessi.

Art. 21

Compensazione nell'ambito di ciascun tributo ovvero tra tributi

1. È ammessa la compensazione nell'ambito di ciascun singolo tributo comunale ovvero tra tributi aventi le medesime scadenze e forme di pagamento, senza calcolare

interessi e purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente il tributo dovuto che si intende compensare con l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo, nonché la rinuncia al rimborso.
3. È fatta salva la possibilità per l'Ente di comunicare eventuali discordanze tra il contenuto della dichiarazione di cui al comma precedente e la normativa tributaria di riferimento che possono rendere inapplicabile la compensazione.

Art. 22

Rateizzazione dei debiti di natura tributaria

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo e la riscossione coattiva, possono essere concesse, su istanza del contribuente per temporanea e obiettiva difficoltà che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti emessi, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) sia stato notificato avviso di accertamento esecutivo emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della l. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 689/2010;
 - b) le somme da rateizzare siano d'importo complessivo superiore a € 100,00;
 - c) la durata massima della rateizzazione sia prevista al massimo in 36 mesi e così regolata:
 - da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - da € 500,01 ad € 3.000,00 fino 12 rate mensili;
 - da € 3.000,01 ad € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
 - da € 6.000,01 in poi fino a 36 rate mensili;
 - d) sia prevista la decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione;
 - e) sia applicato l'interesse nella misura legale;
 - f) non sussistano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. La dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo di 12 mesi salvo che non sia intervenuta decadenza.
3. Nelle ipotesi di debiti superiori ad € 20.000,000, salva diversa disposizione di legge, è prevista la presentazione di idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa. Il responsabile dell'entrata può esonerare il debitore da tale onere a fronte di motivata richiesta presentata all'Ente contestualmente all'istanza di rateizzazione del pagamento.
4. Ad ogni singola rata sarà applicata la frazione di interesse al saggio legale vigente al momento di presentazione dell'istanza di rateizzazione.

Art. 23

Applicazione delle sanzioni ed interessi

1. Per la determinazione delle sanzioni tributarie, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi, si applicano le norme dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo. L'avviso di applicazione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
2. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali o semplici irregolarità che non siano di ostacolo all'attività di accertamento.
3. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale calcolati dalla data in cui sono divenuti esigibili, salvo diversa previsione di legge o regolamentare.

Art. 24

Contenzioso

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'Ente abbia deliberato di intervenire la rappresentanza in giudizio viene conferita con le modalità previste dal Regolamento recante l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, salva diversa disposizione di legge.

Art. 25

Conciliazione giudiziale

1. Il rappresentante dell'Ente in giudizio può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla controparte. Per ogni conciliazione intervenuta il rappresentante legale trasmette apposita relazione motivata in fatto e in diritto alla Giunta Comunale.

CAPITOLO III
ENTRATE ORDINARIE NON TRIBUTARIE

Art. 26

Ambito di applicazione

1. Per entrate ordinarie si intendono, a titolo esemplificativo, le rendite patrimoniali, i proventi dei servizi pubblici, i corrispettivi per concessioni o per alienazioni di beni comunali, i canoni e le altre entrate a queste assimilate o accessorie, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997.

Art. 27

Riscossione delle entrate ordinarie

1. La riscossione delle entrate ordinarie può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati secondo le disposizioni di legge e nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
2. La riscossione diretta avviene con le seguenti modalità:
 - a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali;
 - c) mediante strumenti elettronici o telematici;
 - d) con altre eventuali modalità previste dalle singole discipline di settore.
3. La riscossione coattiva avviene solo per importi complessivi annui superiori a € 10,00 per ciascun debitore con le modalità previste dalla legge.

Art. 28

Contestazione di omesso o tardivo pagamento

1. Il responsabile delle entrate, sia in caso di omissione totale o parziale del pagamento che in caso di ritardo nell'adempimento, provvede a notificare al debitore una contestazione scritta nella quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari ai fini della precisa individuazione del debito, delle eventuali sanzioni e degli interessi, nonché l'ulteriore termine tassativamente assegnato per l'adempimento, con l'avvertenza che in caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con l'aggravio delle spese di procedura.
2. La notifica della contestazione è effettuata di norma mediante messi comunali o mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spese a carico del destinatario.

Art. 29

Rateizzazione dei debiti di natura non tributaria

1. Per i debiti di natura non tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singola entrata e la riscossione coattiva, possono essere concesse, su istanza di parte per temporanea e obiettiva difficoltà di versamento dell'intero importo dovuto, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) non sia stata ancora avviata la procedura di riscossione coattiva;
 - b) le somme da rateizzare siano d'importo complessivo superiore a € 100,00;
 - c) la durata massima della rateizzazione sia prevista al massimo in 36 mesi e così regolata:
 - da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - da € 500,01 ad € 3.000,00 fino 12 rate mensili;
 - da € 3.000,01 ad € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
 - da € 6.000,01 in poi fino a 36 rate mensili;
 - d) sia prevista la decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione;
 - e) sia applicato l'interesse nella misura legale;
 - f) non sussistano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. La dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo di 12 mesi salvo che non sia intervenuta decadenza.
3. Nelle ipotesi di debiti superiori ad € 20.000,000, salva diversa disposizione di legge, è prevista la presentazione di idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa. Il responsabile dell'entrata può esonerare il debitore da tale onere a fronte di motivata richiesta presentata all'Ente contestualmente all'istanza di rateizzazione del pagamento.
4. Ad ogni singola rata sarà applicata la frazione di interesse al saggio legale vigente al momento di presentazione dell'istanza di rateizzazione.

CAPITOLO IV

APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 30

Garanzie

1. Gli articoli del capitolo IV del presente regolamento regolano le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i., nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.

Articolo 31

Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.
6. L'amministrazione comunale può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti (ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 446/1997 e dell'art. 149, comma 3, d.lgs. 267/2000).

Articolo 32

Efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 (la norma dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La disposizione, inoltre, precisa che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento) e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative (si pensi ad esempio all'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 introdotto dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, legge 147/2013, "possono" approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno), i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

Articolo 33

Informazioni del contribuente

1. L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi dell'amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.

Articolo 34

Conoscenza degli atti e semplificazione

3. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
4. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
5. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
6. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi

dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

7. L'amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

Articolo 35

Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 15 e 16;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva (ad esempio, per le omesse dichiarazioni Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche laddove la determinazione della base imponibile è prontamente ottenibile dall'incrocio con i dati catastali).
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i., se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, essendo iniziata l'attività di controllo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.

Articolo 36

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Articolo 37

Annulabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i., i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 38

Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i., gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 39

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'amministrazione comunale stessa per tributi comunali. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
3. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito per tributi comunali, fermo restando con riferimento all'imposta municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dall'amministrazione comunale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del tributo dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
4. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dall'amministrazione comunale. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.
5. L'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
6. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

Articolo 40

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i., l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Articolo 41

Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. È fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 42

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 43

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 44

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i., con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 45

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 44, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 44.

Articolo 46

Documenti di prassi

1. L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
 - b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - c) consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
 - d) interpello;
 - e) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

Articolo 47

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge di cui sopra.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti tempo per tempo, dagli addetti agli uffici del Comune tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 49

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto comunale.
2. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia confliggente con le norme in esso contenuto.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
5. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico tanto in formato cartaceo quanto digitale perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.